OGGETTO: Art. 7, secondo comma, e 21 *quater*, secondo comma, Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Sospensione cautelare a termine delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 107 e n. 114 in data 22 aprile 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

1. Premesso che:

Con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 107 in data 22 aprile 2015, l'Amministrazione comunale di Alessandria ha, fra l'altro, deliberato di dare attuazione parziale a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 105 in data 15 aprile 2014 con una delle azioni ivi contemplate "*dando continuità e concretezza all'obiettivo di ripristino ambientale della Fraschetta già contenuto nella terza variante strutturale del PRG degli anni 2005 / 2006*" e, in particolare, realizzando nell'area delle cave di Spinetta Marengo un'ampia area boscata e apportando così - in ottemperanza dell'ODG del Consiglio Comunale del 6 dicembre 2012 - notevoli benefici per il territorio comunale con le azioni come prospettate nel dispositivo della deliberazione medesima, ritenendo, infine, che tale obiettivo possa essere raggiunto, per le motivazioni ivi espresse, senza oneri per l'Amministrazione con l'inserimento dei siti del Comune di Alessandria, quali cava Bolla, cava Guarasca 1 e 2, cava Clara e Buona tra i siti di deposito del materiale proveniente dal primo lotto di lavori del terzo valico.

Nella medesima seduta, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 114 ha approvato specifico atto d'indirizzo alla Società A.R.Al. per Azioni di Alessandria ove, fra l'altro, si è dato mandato al Soggetto partecipato di addivenire alle intese necessarie con il COCIV per una giusta soluzione al contenzioso in atto relativo alla gestione del sito di cava Guarasca 2 previa sua definitiva acquisizione, con il ritombamento della cava stessa con il materiale derivante dai lavori di scavo del primo lotto e con la successiva sua rinaturalizzazione con la realizzazione di parte della prevista area boscata, rinunciando definitivamente al progetto di realizzazione nella stessa località, di una discarica di inerti con varietà di codici.

In sede endoprocedimentale della Conferenza dei Servizi, in data 24 aprile 2015, ARPA Piemonte, con lettera prot. n. 33003/B6.11 indirizzata alla Regione Piemonte, riteneva, fra l'altro, di ribadire l'importanza che l'Autorità competente inserisse, nel proprio provvedimento conclusivo della procedura di aggiornamento del Piano di Utilizzo, le indicazioni prescrittivi riportate nei diversi pareri delle Amministrazioni intervenute in sede di conferenza dei servizi relative al ritombamento di Cascina Clara, con particolare riferimento alle misure volte alla massima salvaguardia della qualità dell'acquifero sotterraneo e quindi della salute pubblica legata a fruizione acquedottistica di tale risorsa.

Con lettera prot. n. 29441 in data 8 maggio 2015, l'Assessore all'Ambiente della Città di Alessandria chiedeva, ad ARPA Piemonte e in ordine all'inserimento del cosiddetto "smarino" prodotto nell'attività di scavo dell'opera "Terzo Valico dei Giovi", di sottoporre le stesse attività ad accurate analisi e controlli atte a valutarne l'integrità e l'idoneità.

In data 28 maggio e 4 giugno 2015, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente della Città di Alessandria hanno organizzato due incontri con i Rappresentanti di ARPA Piemonte (Centro Amianto), di ASL AL e di A.M.A.G. S.p.A. finalizzato ad individuare prescrizioni e controlli più severi e frequenti con l'obiettivo di scongiurare la possibilità che materiali inquinanti e nocivi possano essere deposti nelle cave o comunque rilasciati in atmosfera (*cfr*. lettera prot. n. 38254 in data 11/06/2015, posta agli atti del procedimento).

In data 8 giugno 2015, con nota prot. n. 36944/2015, il Sindaco di Alessandria scriveva, fra l'altro, alla Regione Piemonte, ad ASL AL e ad Arpa Piemonte che, in considerazione degli interessi pubblici in campo, sollecitando gli Enti destinatari affinché i rispettivi organi tecnici dichiarassero inequivocabilmente la capacità di assicurare i controlli utili e necessari per eliminare definitivamente ogni rischio per la salute e l'ambiente.

Arpa Piemonte rispondeva alla richiesta con lettera prot. n. 56764 in data 9 luglio 2015, assicurando i necessari controlli, ma rinviando l'operatività alla stipula della convenzione con COCIV finalizzata a definire le modalità di effettuazione dei controlli.

Arpa Piemonte (Dipartimento tematico Geologia e Dissesto), con relazione tecnica prot. n. 86799 / 22.04 in data 23 ottobre 2015, ha fatto emergere alcune criticità di rilevo in ordine al procedimento di “Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell’area estrattiva in località Cascina Gara e Buona del Comune di Alessandria” (Tratta A.V / A.C. Terzo Valico dei Giovi – progetto definitivo).

2. Rilevato che:

Il punto sub 7) del dispositivo del richiamato provvedimento di Giunta n. 107 ribadiva agli Organi preposti alla tutela della salute pubblica e ai controlli ambientali, la necessità che venissero da loro assunte tutte le misure necessarie a garantire che sia messo in atto ogni possibile accertamento tecnico legato alla caratterizzazione ambientale dei materiali prodotti dai lavori e dei siti di destinazione, affinché possa essere data piena assicurazione e risposta positiva a tutte le legittime preoccupazioni della Cittadinanza in merito alla eliminazione dei rischi ambientali connessi con il deposito nelle cave di materiali inquinanti diversi.

L’attività di monitoraggio e controllo dell’Osservatorio ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in occasione della riunione del 5 novembre 2015 e con riferimento al vigente protocollo amianto 2.0 per le attività del Terzo Valico, ha evidenziato che i protocolli tecnici di controllo sull’amianto presente nello “smarino” previsti dall’attuale normativa non offrono garanzie adeguate nei confronti della tutela ambientale e della salute umana.

3. Considerato che:

Oltre al potere di eliminare o interrompere gli effetti dei propri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni hanno quello di sospenderli: il provvedimento di sospensione pone quegli effetti in uno stato di quiescenza, paralizzando le situazioni soggettive sorte sulla base del provvedimento e impedendo la sua esecuzione. Dottrina e Giurisprudenza tendono a riconoscere il potere di sospensione che trova ora un riscontro legislativo negli art. 7 e 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

A voti unanimi espressi nei modi e nei termini di Legge

D E L I B E R A

1. Di sospendere, in forza del principio di “precauzione”, cautelativamente a termine, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell’art 7, secondo comma e 21 *quater*. secondo comma, della Legge 8 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, le deliberazioni di Giunta comunale n 107 e n. 114 in data 22 aprile 2015 fino a quando non sarà assicurato, in sede di Osservatorio Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che i protocolli operativi di trattamento e destinazione delle rocce e terre da scavo del Terzo Valico garantiscano in termini massimi possibili la sicurezza per l’ambiente e per la salute umana in particolare per il rischio amianto;

Con successiva votazione unanime, resa in forma palese,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.